



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0008623 P-4.22.1

del 19/09/2018



20853589

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c.


Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari, Forestali e del Turismo  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca - COM(2018) 368.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

*Roma.*

Al Dipartimento delle politiche  
competitive, della qualità  
agroalimentare, ippiche e della pesca  
SEDE

OGGETTO: relazione concernente la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca. COM (2018) 368.

Riferimento e-mail in data 6 luglio 2018.

Per i seguiti di competenza, si trasmette, in allegato, la relazione elaborata da questa Direzione Generale in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto, redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Riccardo Rigillo

Direttore Generale

il Dirigente: Iacovoni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA  
LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca**

**Atto comunitario – Finalità e contesto**

Trattasi di proposta emendativa dei vigenti Regolamenti del Consiglio, in materia di controlli nel settore della pesca, con l'obiettivo di formularne una versione consolidata in modo da evitare sovrapposizioni e contraddizioni.

Nello specifico, la proposta mira a:

- 1) sanare le carenze rilevate rispetto all'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) e di altre politiche dell'Unione;
- 2) semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi;
- 3) migliorare la disponibilità, l'attendibilità e la completezza dei dati e delle informazioni sulla pesca, con particolare riguardo a quelli relativi alle catture, nonché consentire lo scambio e la condivisione delle informazioni;
- 4) eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e l'equo trattamento degli operatori tra gli Stati Membri ed al loro interno.

**A – Rispetto dei principi comunitari**

La proposta rispetta il **principio di attribuzione** e la base legale è da individuarsi nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Inoltre, la proposta rientra nella esclusiva competenza dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, pertanto, non trova applicazione il **principio di sussidiarietà**.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

Infine, risulta osservato **il principio di proporzionalità**. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto sono in rapporto con le finalità perseguite: la proposta è volta a garantire il perseguimento degli specifici obiettivi della PCP, limitandosi a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

### **B – Valutazione del progetto**

In via preliminare, si evidenzia che gli emendamenti proposti prevedono una sensibile attività di revisione normativa, con particolare riguardo al vigente Regolamento (CE) n. 1224/2009, tale da impattare in maniera significativa sull'intero comparto ittico.

L'Amministrazione, nell'ambito dei competenti consessi unionali, ha già espresso la propria posizione di sicura apertura verso i cambiamenti che si prevede possano portare ad una semplificazione delle attività di tutti gli attori del settore, ma anche di attenzione e allerta verso quelle proposte emendative che potrebbero provocare appesantimenti operativi e/o finanziari sugli stessi operatori ittici.

Di seguito le osservazioni al testo, distinte per argomento.

### **Ispezione e sorveglianza**

La proposta in esame si pone l'obiettivo di formulare una versione consolidata di tutti i Regolamenti che eviti sovrapposizioni, contraddizioni e confusione. Tuttavia, le misure proposte sembrano puntare esclusivamente ad una omogeneizzazione delle misure correttive, tralasciandone i precetti.

È condivisibile stabilire criteri univoci che definiscano la gravità delle infrazioni e la previsione di risposte immediate, preventive o correttive, in caso di infrazioni gravi, come l'uso del rapporto d'ispezione elettronico, che l'Italia ha già introdotto da più di un anno. L'Italia è dotata di un sistema di controllo, coordinato dal Centro di Controllo Nazionale della Pesca, con specifiche procedure e supportato da una piattaforma digitale che consente l'inserimento delle ispezioni ed infrazioni riscontrate lungo tutta la filiera della pesca (cattura, commercio, consumatore finale).

Il sistema di controllo è basato sui principi della *risk analysis* e su specifici documenti operativi che disciplinano le attività di controllo sia nell'ambito dello SCIP (*Specific Control Inspection Programme*), con coordinamento nazionale, sia in ambito territoriale (POA – Piani Operativi Annuali), attraverso i CCAP (Centri di Controllo Area Pesca) che redigono annualmente i propri Piani, sulla base delle linee guida emanate dal suddetto Centro di Controllo Nazionale della Pesca.

La revisione vuole introdurre l'obbligo di una completa digitalizzazione dei rapporti di ispezione al fine di favorire lo scambio di informazioni. Lo scambio dei dati sulle infrazioni e sanzioni potrebbe comportare grossi problemi, soprattutto per la possibile violazione delle norme sui dati sensibili.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

### **Sanzioni**

In merito alle proposte relative al sistema a punti, le norme attuali sono sicuramente migliorabili ma devono rappresentare il punto di partenza per la discussione, evitando di introdurre procedure inattuabili.

### **Localizzazione della nave**

La previsione di un sistema di localizzazione per tutte le imbarcazioni non è auspicabile, per ragioni di carattere economico e anche di natura tecnica. Economicamente sarebbe un impegno troppo gravoso, per la piccola pesca e, tecnicamente, emerge la difficoltà di individuare un sistema di monitoraggio non satellitare e non riconducibile al Sistema di Identificazione Automatica (AIS) che consenta agli organismi di controllo di effettuare un'efficace ed efficiente attività di sorveglianza.

L'Italia è aperta alla possibilità di eliminare la deroga per il segmento di flotta di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 ed i 15 metri.

### **Giornale di bordo e notifica preventiva**

Come per la localizzazione e seguendo un principio di salvaguardia per l'intero settore ed in particolar modo per la piccola pesca, l'Italia è aperta alla possibilità di eliminare la deroga per il richiamato segmento di flotta, ma è contraria all'estensione del giornale di bordo elettronico per l'intera flotta e all'introduzione della notifica preventiva.

### **Controllo della pesca ricreativa**

Nell'ambito della pesca ricreativa può potenzialmente essere compreso un numero estremamente elevato di unità da diporto, in gran parte non soggette all'obbligo di iscrizione nei pertinenti registri detenuti dalle Autorità Marittime. Pertanto, le uniche forme concrete di controllo dovrebbero riguardare esclusivamente specie *target* di elevato interesse biologico e commerciale (quali, ad esempio: tonno rosso e pesce spada). L'Italia, quindi, è favorevole nel limite del monitoraggio delle specie soggette a piani pluriennali.

### **Tracciabilità**

La revisione propone di estendere gli stessi obblighi in materia di tracciabilità ed etichettatura per i prodotti importati, disposizione che l'Italia vede favorevolmente sia in un'ottica di tutela per il consumatore, sia di valorizzazione dei prodotti del Mediterraneo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

Diversa è la posizione in merito all'obbligo di assicurare la tracciabilità e quindi la rintracciabilità, nonché l'etichettatura attraverso un sistema completamente digitalizzato. È un obiettivo che l'Europa persegue da anni, ma su base volontaria, in quanto impatterebbe in maniera significativa soprattutto sulla piccola pesca, su realtà imprenditoriali troppo piccole e non così strutturate da sostenere un sistema che più si presta ad una realtà prettamente industriale.

L'Italia è favorevole alla definizione dell'esonero previsto dal punto 7 dell'art. 58 in termini di kg, proponendo di innalzare la soglia della proposta da 5 kg a 10 kg.

L'Italia propone, in materia di tracciabilità ed etichettatura, la semplificazione dell'attuale art. 58.

In particolare, propone:

- di mantenere il numero di identificazione di ciascuna partita solo fino alla prima vendita, lasciando agli operatori la scelta e la responsabilità dei sistemi di rintracciabilità dei prodotti, come avviene per gli altri prodotti commerciali;
- di eliminare il nome e la matricola del peschereccio, introducendo il numero UE, che si propone, inoltre, di riportare sullo scafo delle unità da pesca;
- si segnala che il codice FAO alfa 3 non esiste per tutte le specie commercializzabili;
- per gli aspetti legati alle informazioni ai consumatori, così come modificato dall'entrata in vigore dell'art. 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1379/2013, si propone, per i prodotti di acqua dolce, di estendere l'obbligo di indicare il corpo idrico anche per i paesi terzi.

#### **Pesatura, trasporto e vendita**

L'introduzione di un operatore registrato per le operazioni di pesatura richiede un'attenta analisi costi benefici oltre che una valutazione puntuale circa la fattibilità operativa dell'introduzione di una nuova figura in un circuito commerciale consolidato.

Di seguito le proposte dell'Italia.

- Pesatura: si propone l'introduzione della cassetta *standard* e la semplificazione nell'utilizzo dei sistemi di pesatura, purché siano certificati CE e nuove disposizioni che facilitino la pesatura lontano dal punto di sbarco. L'Italia ripropone, inoltre, l'introduzione della cassetta mista che rappresenta un aspetto della tradizione regionale e l'aumento del livello di tolleranza dal 10% al 30 % tra pescato e sbarcato.
- Trasporto e vendita: si propone l'eliminazione del documento di trasporto che potrebbe essere sostituito istituzionalmente, come attualmente avviene nella pratica, da un documento di tracciabilità che contenga le informazioni *ex art. 58*; il sistema di note di vendita e assunzioni in carico deve essere rivisto alla luce delle diverse normative nazionali a causa delle tempistiche legate alla produzione dei documenti fiscali.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

**Controllo dell'obbligo di sbarco**

La revisione vuole introdurre un controllo remoto delle attività di pesca attraverso l'installazione di telecamere a bordo. L'Italia considera l'uso del sistema CCTV una misura troppo dispendiosa e di difficile accettazione da parte del ceto peschereccio. Si ritiene, inoltre, di poter valutare e studiare con la Commissione e gli altri Stati delle misure più opportune e congeniali. Si evidenziano, anche in questo contesto, le criticità connesse all'implementazione dell'obbligo di sbarco nel Mediterraneo, determinato dall'eccessivo costo di gestione del prodotto soggetto a tale obbligo in assenza di recettori dello stesso (industrie di mangimi o cosmetici).

**Capacità di pesca**

La proposta di monitorare la potenza dei motori delle imbarcazioni di kw>120, attraverso scatole nere, che ne trasmettano automaticamente i dati legati alla potenza sviluppata, comporterebbe un ulteriore impegno economico per gli operatori ed anche per gli Stati Membri, per lo sviluppo di nuove procedure informatizzate. Si ritiene l'impatto finanziario troppo gravoso e di gran lunga superiore ai risultati ottenibili in termini di monitoraggio e controllo.

**Osservazioni formali e puntuali sul linguaggio ed i contenuti degli articoli della proposta**

Articolo 4 - Definizione:

Punto 2: non è condivisibile la nuova definizione di norme della PCP, atteso che negli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione non possono direttamente includersi agli accordi internazionali che, come noto, necessitano di un'adeguata trasposizione in diritto unionale.

Punto 14: la proposta usa un linguaggio molto più ampio della precedente versione, per cui sembrerebbe non avere più senso parlare di zone di restrizione della pesca. Si potrebbe anche eliminare tale definizione o riprendere la versione precedente.

Nuovo punto 33: non convince assolutamente, potendo determinare una sorta di espediente per il rigetto che, come noto, è vietato. Inoltre, risulterebbe estremamente complesso il momento del controllo.

Nuovo punto 34: eliminare.

Articolo 6 – Licenza di pesca: eliminare il nuovo paragrafo 5.

Articolo 7 – Autorizzazioni di pesca: eliminare i nuovi paragrafi 5 e 6.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 8 – Identificazione e marcatura: eliminare la lettera b). I documenti di bordo sono stabiliti dalle norme nazionali ed un ipotetico processo di allineamento è giuridicamente complesso.

Articoli 9 e 9 *bis* – VMS e Centri di Controllo: eliminare i paragrafi relativi al potere di atti delegati che, in questa proposta, appare molto utilizzato.

Articolo 10 – AIS: la nuova formulazione è condivisibile, ma senza il riferimento al possibile utilizzo ai fini di controllo, la cui obbligatorietà già scaturisce da altre norme internazionali.

Articolo 14 – *Logbook*: il paragrafo 4, sui nuovi margini di tolleranza, appare estremamente complesso in termini di controllo, con varie ipotesi derogatorie e/o eccezioni. Va riformulato con ulteriore confronto tecnico.

Articolo 15 *bis*: eliminare.

**C – Valutazione d'impatto**

Per quanto concerne la questione inerente l'impatto finanziario della proposta emendativa *de qua*, si ritiene, per i motivi sopra esposti, che la medesima preveda nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico dello Stato Italia.

Ciò posto, l'Amministrazione sta procedendo ad un'ulteriore ed approfondita analisi del testo, sia in termini generali, sia nel dettaglio dei singoli articoli. Per cui, si fa riserva di trasmettere ulteriori osservazioni e commenti al termine di detto processo valutativo, attesa la complessità degli argomenti trattati, che richiedono il coinvolgimento di diverse Amministrazioni pubbliche.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA

**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**(art. 6, comma 5, Legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea*</b>	<b>Norma nazionale vigente*</b>	<b>Commento*</b>
*(articolo e paragrafo)	*(norma primaria e secondaria)	*(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria e secondaria)
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca	//	Trattasi di proposta di regolamento che emenda regolamenti del Consiglio in materia di controllo pesca con l'obiettivo di formulare una versione consolidata di tutti i Regolamenti in modo da evitare sovrapposizioni.  La materia trattata non ha quindi corrispondenza con norme nazionali vigenti, atteso che la relativa disciplina è interamente affidata alle fonti normative unionali.